

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

**PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA**

**Misura 132 *‘Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare’***

## **1. Obiettivi generali**

Con il presente Programma Operativo la Regione Emilia-Romagna intende dare attuazione alla Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, dettando un quadro di riferimento per la successiva attivazione dei Bandi territoriali di ambito provinciale.

In particolare il presente Programma Operativo di Misura definisce in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla citata Misura per la elaborazione dei Bandi medesimi.

## **2. Finalità dei Bandi territoriali di ambito provinciale**

I Bandi territoriali (di seguito indicati come Bandi), in sintonia con le direttive regionali vigenti, sono finalizzati ad erogare contributi ad imprenditori agricoli singoli ed associati a parziale rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a sistemi di qualità alimentare - con priorità all'adesione al sistema biologico di cui al Regolamento (CE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni ed al Regolamento (CE) 834/2007 (che sostituisce il precedente con decorrenza 1 gennaio 2009) - in applicazione della Misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale.

Oltre al sostegno per la partecipazione a sistemi di qualità alimentare con metodo biologico di cui ai predetti Regolamenti, il sostegno può essere concesso per la partecipazione agli altri sistemi di qualità previsti dall'art. 32 del Regolamento (CE) 1698/2005 e specificati nel PSR nella relativa scheda di Misura.

## **3. Disponibilità finanziaria e massimali dei contributi**

Il presente Programma Operativo attiva la Misura per le annualità 2008, 2009 e 2010. La definizione delle disponibilità finanziarie dei singoli Bandi annuali, nel rispetto della dotazione che risulta dalla specifica tabella finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale, è determinata dalle ripartizioni relative alle Misure e dell'articolazione per annualità individuata nei Programmi Integrati Rurali Provinciali (P.R.I.P.) formalmente approvati dalla Regione.

La singola impresa può anche accedere all'aiuto per più sistemi di qualità simultaneamente.

Il massimale di finanziamento, con riferimento alla singola impresa, è fissato in Euro 3.000,00 per anno solare, indipendentemente dal numero di sistemi di qualità ai quali partecipa o aderisce.

Un'impresa può fruire dell'aiuto in funzione della partecipazione ad ogni sistema di qualità per un periodo massimo di 5 anni.

L'intensità dell'aiuto è fissata nel 70% del costo effettivamente sostenuto dall'impresa in funzione della partecipazione al sistema di qualità.

## **4. Localizzazione**

La Misura si applica su tutto il territorio regionale.

## **5. Beneficiari**

Possono accedere all'aiuto gli imprenditori agricoli singoli e associati che aderiscono e partecipano ad uno dei seguenti sistemi di qualità:

- a) sistemi di qualità comunitari:
- produzione biologica di cui al Regolamento (CE) 2092/1991 (sostituito dal Regolamento 834/2007 a partire dall'1 gennaio 2009);
  - produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 510/2006;
  - produzioni della viticoltura DOC e DOCG riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 1493/99 Titolo IV;
- b) sistemi che prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è certificato da un Organismo di controllo indipendente (articolo 22 comma 2 lettera b) del Reg. CE 1974/2006):
- produzioni immesse sul mercato con il marchio "Qualità Controllata" come previsto dalla Legge Regionale n. 28 del 28 ottobre 1999 "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi Regionali 29/92 e 51/95";

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, essere in possesso di partita IVA agricola o combinata e inserite, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A.

## 6. Prodotti di qualità ammissibili ad aiuto

- a) Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento (CE) 2092/91 (sostituito dal Regolamento CE 834/2007 dall'1 gennaio 2009) e destinati al consumo umano;
- b) Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 510/2006:
- Parmigiano-Reggiano DOP, Grana padano DOP, Provolone Valpadana DOP, Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto di Modena DOP, Culatello di Zibello DOP, Coppa piacentina DOP, Salame piacentino DOP, Pancetta piacentina DOP, Mortadella Bologna IGP, Zampone Modena IGP, Cotechino Modena IGP, Salamini italiani alla cacciatora DOP, Olio Brisighella DOP, Olio Colline di Romagna DOP, Fungo di Borgotaro IGP, Marrone di Castel del Rio IGP, Scalogno di Romagna IGP, Pera dell'Emilia-Romagna IGP, Pesca e nettarina di Romagna IGP, Asparago verde di Altedo IGP, Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP.
- c) Vini DOCG e DOC riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1493/99 titolo IV:

DOCG	Albana di Romagna
DOC	Sangiovese di Romagna, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Lambrusco di Sorbara, Trebbiano di Romagna, Colli Bolognesi, Colli di Parma, Colli Piacentini, Cagnina di Romagna, Pagadebit di Romagna, Bosco Eliceo, Romagna Albana spumante, Reggiano, Colli di Rimini, Colli di Scandiano e di Canossa, Colli d'Imola, Colli di Faenza, Reno, Colli Romagna centrale, Colli Bolognesi classico Pignoletto

I controlli sulle produzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono effettuati da Organismi di certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

d) Produzioni a marchio Qualità Controllata Legge Regionale n. 28/1999 (Q.C.):

Specie orticole	aglio, asparago, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetriolo, cicorie, cipolla, cocomero, indivia riccia, indivia scarola, fagiolino, fagiolo, finocchio, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pisello da industria, pomodoro da mensa in coltura protetta, pomodoro da pieno campo, ravanello, sedano, spinacio, zucca, zucchini
Specie frutticole	actinidia, albicocco, castagno, ciliegio, fragola, kaki, melo, olivo da olio, pesco, pero, susino, vite
Cereali	grano duro, grano tenero, orzo, riso
Produzioni zootecniche	carne di bovini di razza romagnola, carne di suino pesante, carne cunicola, carne di bovini di razza limousine, carne ovina di agnellone e castrato, uova da consumo fresco
Altri prodotti	miele, funghi (champignon)

I controlli sulle produzioni ottenute dai concessionari del marchio Q.C. devono essere effettuati da Organismi di certificazione accreditati secondo le norme applicabili della serie EN 45000.

## 7. Esclusioni e deroghe

Il sostegno è corrisposto unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano.

I prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento CEE 2092/91 (sostituito dal Regolamento CE 834/2007 dall'1 gennaio 2009) sono comunque considerati ammissibili in quanto direttamente o indirettamente destinati al consumo umano, quali risultano indicati e con le limitazioni riportate nella tabella di cui all'Allegato A al presente Programma.

## 8. Ammissibilità degli interventi

L'aiuto, in funzione dei costi sostenuti per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità, è corrisposto come contributo annuale di partecipazione dell'impresa ai costi pagati all'organismo di certificazione. L'importo complessivo su cui è calcolato l'aiuto comprende i costi di certificazione e le spese per controlli finalizzati a verificare la conformità alle specifiche del sistema stesso, purché indicati, questi ultimi, nel preventivo, oltre che nella fattura.

Per l'annualità 2008 i costi dovranno riferirsi all'anno solare in cui è stata presentata la domanda e le fatture dovranno in ogni caso essere emesse entro l'annualità. Sono considerate ammissibili quindi anche le spese già sostenute al momento della presentazione della domanda purché riferite all'annualità per la quale viene presentata la domanda di aiuto.

Per le annualità successive saranno ammissibili i costi riferiti all'anno solare in cui è stata presentata la domanda, supportati da specifico preventivo e da fatture emesse successivamente alla presentazione della domanda medesima, purché entro l'anno solare di riferimento.

## **9. Modalità attuative**

Gli Enti competenti provvedono ad approvare lo specifico Bando per la ricezione delle domande di aiuto. I Bandi sono destinati alla presentazione di domande per adesioni/partecipazioni a sistemi di qualità attraverso le modalità indicate nella scheda di Misura che consentono l'approccio operativo singolo e/o collettivo, a condizione che quest'ultima modalità sia stata prevista a livello di PRIP.

I Bandi, oltre a tutti gli elementi relativi alle fasi ed alla tempistica del procedimento (presentazione domande, istruttoria, criteri di selezione, approvazione graduatorie, concessione e liquidazione degli aiuti, comunicazioni ai beneficiari), dovranno indicare gli obblighi in capo ai richiedenti, le modalità di controllo ed il sistema sanzionatorio.

Nei Bandi dovranno in particolar modo essere specificati:

- le date entro cui possono essere presentate le domande di contributo (date di apertura e di scadenza del Bando);
- il Responsabile del procedimento, la struttura preposta all'istruttoria, gli uffici presso i quali è possibile effettuare l'accesso agli atti;
- ogni altra prescrizione necessaria alla corretta attuazione del procedimento di erogazione degli aiuti.

## **10. Approccio collettivo**

Le imprese che aderiscono ad un sistema di qualità attraverso l'approccio collettivo devono possedere individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura.

Riguardo all'approccio collettivo, il Bando territoriale deve definire le seguenti condizioni:

- sistema/i di qualità sostenibili attraverso questo strumento;
- area interessata;
- numero minimo di imprese coinvolte;
- eventuali specifiche disposizioni riguardanti la possibilità di apportare varianti al progetto collettivo.

## **11. Presentazione domande di aiuto**

Le domande di contributo devono essere presentate all'Ente competente per territorio secondo le modalità procedurali fissate con determinazione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) n. 4355 del 18 aprile 2008 ed utilizzando il Sistema Operativo pratiche (SOP) e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA medesima, reperibile sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

La competenza sarà attribuita all'Ente sul cui territorio ricade la sede legale dell'impresa.

Il presente Programma Operativo ha validità per le annualità 2008, 2009 e 2010 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013; per ciascuna delle predette annualità i tempi di presentazione delle domande sono di seguito definiti:

- annualità 2008: protocollazione a SOP dal 30 settembre al 31 ottobre;
- annualità 2009: protocollazione a SOP dal 27 febbraio al 31 marzo;

- annualità 2010: protocollazione a SOP dall'1 al 31 marzo;

Ciascuna domanda potrà essere riferita all'adesione/partecipazione a più sistemi di qualità, fra quelli ammissibili all'aiuto, nel rispetto del massimale e dell'intensità di aiuto indicati al precedente punto 3.

Un'impresa può ricevere l'aiuto relativamente al medesimo sistema di qualità per un massimo di cinque anni. La domanda di aiuto deve essere presentata annualmente entro le date sopra indicate.

Alle domande dovrà essere allegato il preventivo di spesa predisposto dall'Organismo di certificazione prescelto o espressamente individuato per il sistema di qualità. Il preventivo potrà essere riferito a più annualità così da evitare l'esigenza di ripresentazione, ferma restando l'obbligatorietà dell'inoltro della domanda di aiuto per ciascuna annualità. L'importo indicato dal preventivo con riferimento a ciascuna annualità sarà considerato come spesa massima ammissibile a contributo per l'annualità considerata.

Per la sola annualità 2008, qualora le fatture relative siano già state emesse, copia di tali fatture dovrà essere allegata in alternativa al preventivo.

Nel caso di domande che richiedano contributi per l'adesione al sistema dell'agricoltura biologica, il preventivo dovrà indicare la suddivisione dei costi fra le colture/allevamenti sottoposti al controllo secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato A. Gli eventuali costi fissi aziendali dovranno essere suddivisi proporzionalmente ai costi di controllo fra le colture/allevamenti.

Per la sola annualità 2008, nel caso di fatture già emesse, dovrà essere allegata specifica dichiarazione dell'Organismo di controllo riguardante la disaggregazione del costo complessivo secondo le voci individuate nella tabella di cui all'allegato A al presente Programma.

In domanda i costi relativi alle diverse colture/allevamenti dovranno essere accorpati all'interno delle categorie di destinazione prevalenti riportate nella tabella di cui all'allegato B al presente Programma, tenendo conto dei criteri relativi alla destinazione finale riportati nella colonna "Criteri di inserimento nelle categorie".

Per ciascun sistema di qualità per il quale viene richiesto il contributo dovrà inoltre essere specificato l'anno di prima adesione al sistema o, in alternativa, indicata la data di richiesta di adesione nell'annualità in corso.

Per la definizione della prima annualità di adesione al sistema di qualità, si specifica che è considerata aderente ad una annualità anche l'impresa che abbia presentato domanda di adesione e/o notifica negli ultimi tre mesi dell'annualità precedente. Tale condizione è riconosciuta anche - qualora in virtù della data di presentazione della domanda di adesione al sistema di qualità e/o notifica - l'impresa sia stata inserita negli elenchi degli operatori del sistema di qualità considerato nell'annualità precedente (esempio: un'impresa che ha presentato domanda di adesione tra il 1° settembre 2005 ed il 31 dicembre 2005, dovrà indicare nella domanda di aiuto a valere sulla Misura 132, quale anno di prima adesione, l'anno 2006, pur essendo stata iscritta nell'elenco ufficiale degli aderenti nel 2005).

## **12. Criteri di priorità e formazione della graduatoria**

Le domande di aiuto presentate, previa verifica istruttoria per l'accertamento dei requisiti di ammissibilità, sono inserite in graduatoria in funzione dei seguenti criteri di priorità:

- primo criterio di ordinamento assoluto è l'adesione all'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CEE) 2092/91 (sostituito dal Regolamento CE 834/2007 a partire dall'1 gennaio 2009);

- il secondo criterio di ordinamento assoluto è partecipazione ai sistemi di qualità di cui alle lettere b), c) e d) di cui al precedente punto 6.

Nell'ambito delle due precedenti classi, la seconda fase di ordinamento avverrà utilizzando quale criterio assoluto la condizione di prima adesione al sistema di qualità. Tale condizione deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda ed è riconosciuta a tutte le aziende entro le prime tre annualità di adesione al sistema di qualità.

La terza fase di ordinamento prevede l'attribuzione di un massimo di 100 punti a ciascuna domanda di aiuto, di cui almeno il 60% è attribuito secondo i criteri che seguono:

- domande di giovani che hanno presentato, o intendono presentare, istanza di primo insediamento, a norma della Misura 112 (Insediamento dei giovani agricoltori) del P.S.R.:  
punti 30
- domande presentate da imprenditori agricoli con meno di 40 anni (nel caso di società, viene presa a riferimento l'età del Legale Rappresentante):  
punti 20
- domande presentate da imprenditrici (nel caso di società, viene preso a riferimento il Legale Rappresentante):  
punti 10

Le condizioni relative a questa terza fase di ordinamento dovranno essere possedute anch'esse al momento della presentazione della domanda.

L'effettiva adesione alla Misura 112 del PSR per i giovani che in sede di domanda hanno indicato l'intenzione di aderirvi, dovrà avvenire preliminarmente all'inoltro della domanda di pagamento, pena la decadenza dall'aiuto concesso.

Il residuo 40% del punteggio massimo attribuibile dovrà essere assegnato da ciascun Ente competente sulla base dei criteri di priorità individuati a livello di PRIP o aumentando il peso percentuale dei criteri più sopra fissati.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande presentate dal candidato più giovane.

Qualora l'azienda partecipi a più sistemi di qualità la domanda è valutata nel suo insieme considerando il sistema di qualità a maggiore priorità.

Gli Enti competenti provvedono, per ciascuna annualità, entro 45 giorni dalla data di chiusura della ricezione delle domande di aiuto, all'approvazione, con atto formale, delle graduatorie delle domande ed alla relativa pubblicizzazione.

Ogni Ente competente, in base alla graduatoria approvata e alla disponibilità finanziaria, comunica ai beneficiari l'ammissione al finanziamento e l'entità dell'aiuto concesso.

### **13. Utilizzo delle graduatorie**

Le domande inserite in una graduatoria verranno finanziate nell'ordine della graduatoria medesima fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le domande in graduatoria rimaste inevase per mancanza di fondi potranno essere finanziate nel caso in cui si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse derivanti da revoche o rinunce, fermi restando i termini massimi stabiliti per la presentazione della domanda di pagamento riferita all'annualità considerata e nei limiti delle risorse disponibili per l'annualità medesima.

#### **14. Obblighi del beneficiario**

Le imprese che beneficiano degli aiuti a valere sulla presente Misura hanno l'obbligo di mantenere l'adesione al sistema/sistemi di qualità per i quali l'aiuto è stato concesso per un minimo di tre anni consecutivi. A questo fine la verifica della continuità della partecipazione a ciascun sistema di qualità verrà effettuata nelle annualità successive alla prima annualità di adesione alla Misura. Verificato il mantenimento della partecipazione per tre annualità consecutive il requisito verrà comunque considerato soddisfatto anche per le annualità restanti.

Ai fini della giustificazione del mancato rispetto del suddetto obbligo, sono ammesse esclusivamente le cause di forza maggiore quali definite dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006, purché comunicate entro i termini stabiliti dal medesimo articolo ed adeguatamente documentate.

#### **15. Modalità di rendicontazione e liquidazione**

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento, secondo le modalità e le procedure previste da AGREA, allegando la seguente documentazione:

- copia della/e fattura/e, o altro/i documento/i fiscalmente valido/i, rilasciati dal soggetto erogatore del servizio, attestante la spesa;
- copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Il documento di spesa dovrà risultare emesso nell'anno solare per il quale si richiede l'aiuto ed il pagamento dovrà, in ogni caso, essere eseguito entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'annualità per la quale l'aiuto è stato richiesto.

Per le adesioni al sistema dell'agricoltura biologica, nel caso la spesa sostenuta sia diversa da quella ammessa o sia modificata la distribuzione fra le diverse tipologie di coltura/allevamento, alla domanda di pagamento dovrà inoltre essere allegata una nuova dichiarazione di distribuzione dei costi fra le diverse colture/allevamenti sottoposti al controllo secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato A al presente Programma.

In coerenza con quanto previsto nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento i costi relativi alle diverse colture/allevamenti dovranno essere accorpate all'interno delle categorie di destinazione prevalenti riportate nella tabella di cui all'Allegato B al presente Programma, tenendo conto dei criteri relativi alla destinazione finale riportati nella colonna "Criteri di inserimento nelle categorie".

In sede di controllo l'impresa dovrà essere in grado di dimostrare l'effettiva destinazione prevalente delle proprie produzioni secondo le categorie indicate nella tabella di cui all'Allegato B.

Per tutti i sistemi di qualità, ad eccezione di quello biologico, è richiesto l'inserimento nella domanda di pagamento del dato di produzione relativo al prodotto/i oggetto di aiuto secondo quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato C al presente Programma.

Le spese imputabili per la determinazione dell'aiuto spettante sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Gli Enti competenti, sulla base dell'esito positivo dei controlli delle condizioni sopraindicate, approvano gli elenchi di liquidazione e li trasmettono ad AGREA, che erogherà l'aiuto direttamente al beneficiario.



## 16. Controlli

In relazione a quanto previsto dal Reg. (CE) 1975/2006, spetta all'Organismo pagatore o suo delegato l'effettuazione:

- a) di controlli amministrativi sulle domande di aiuto in merito al possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti d'accesso e delle eventuali priorità dichiarate;
- b) controlli amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati alla verifica:
  - che il documento di spesa attestante il pagamento del servizio da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso;
  - che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- c) controlli in loco a campione "*in itinere*" prima dell'effettuazione del pagamento;
- d) controlli "*ex post*" per verificare il mantenimento degli impegni assunti (partecipazione per tre annualità al sistema di qualità).

L'esito positivo dei controlli di cui alle lettere a), b) e c) è condizione necessaria per la liquidazione, in favore del titolare dell'aiuto, dell'importo dovuto.

## 17. Revoche e sanzioni

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca degli aiuti concessi, anche se già erogati, qualora:

- a) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti;
- b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- c) non ottenga l'adesione al sistema di qualità a seguito della verifiche poste in atto dall'Organismo di controllo.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 15/1997, l'interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa; è prevista inoltre l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

Inoltre, in applicazione del DM. 1205 del 20 marzo 2008, in caso di violazione dell'impegno al mantenimento per tre anni consecutivi della partecipazione al/ai sistema/sistemi di qualità di cui al precedente paragrafo 14, si applicano le riduzioni e/o esclusioni di cui all'Allegato D al presente Programma Operativo.

## 18. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva in ogni momento qualsiasi accertamento per verificare l'applicazione conforme del presente Programma Operativo.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

## ALLEGATO A

### TABELLA RELATIVA AI LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE MINIMA DEI COSTI NEI PREVENTIVI / FATTURA NEL CASO DI ADESIONE AL SISTEMA BIOLOGICO:

#### PRODOTTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

- Animali (divisi per specie se con destinazioni diverse es.: carne fresca, carne trasformata, latte/formaggio, altre) e costi di trasformazione aziendali di carne, latte, e altri prodotti zootecnici (anch'essi divisi fra le tipologie carne fresca, carne trasformata, formaggio, altre)
- Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali (cereali esclusi; proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
- Oli e grassi (inclusa produzione olive e oleaginose a prevalente destinazione olio)
- Ortofrutticoli allo stato naturale o trasformati (incluso produzione di piantine e sementi)
- Cereali allo stato naturale o trasformati inclusa la destinazione mangimistica o la alimentazione animale aziendale
- Birra – Vino (inclusa produzione uva)
- Bevande a base di estratti di piante
- Prodotti di panetteria
- Altri prodotti alimentari (es. Aceto, Miele e allevamento api, Bietole da zucchero)

#### PRODOTTI NON DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

- Produzioni tessili (lino, canapa, ecc.)
- Erbe officinali a destinazione non alimentare (es. x profumeria)
- Ornamentali e produzioni vivaistiche
- Arboricoltura da legno a finalità non alimentare
- Altre produzione non destinate alla alimentazione umana (es. produzioni bioenergetiche e altri no food)

## ALLEGATO B

### CATEGORIE DI DESTINAZIONE PREVALENTI PRODOTTI BIOLOGICI

<b>CODICE</b>	<b>COSTI RELATIVI AL CONTROLLO DI:</b>
1	Animali destinati alla vendita come carne fresca
2	Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali destinati alla vendita come carne fresca (cereali esclusi: proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
3	Animali destinati alla trasformazione in prodotti a base di carne
4	Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali destinati alla trasformazione in prodotti a base di carne (cereali esclusi proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
5	animali destinati alla produzione di latte x la trasformazione in formaggi;
6	Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali destinati alla produzione di latte per la trasformazione in formaggi (cereali esclusi proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
7	Animali destinati alla trasformazione in prodotti diversi dai prodotti a base di carne e dai formaggi (incluse uova)
8	Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali destinati alla trasformazione in prodotti diversi dai prodotti a base di carne e dai formaggi (cereali esclusi proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
9	Oli e grassi (inclusa produzione olive e oleaginose a prevalente destinazione olio)
10	Ortofrutticoli allo stato naturale o trasformati;
11	Cereali allo stato naturale o trasformati inclusa la destinazione mangimistica o la alimentazione animale aziendale
12	Vino (inclusa produzione uva) e birra
13	Bevande a base di estratti di piante
14	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
15	Altri prodotti alimentari: es. Aceto, Miele e allevamento api, Bietole da zucchero

## ALLEGATO C

### UNITA' DI MISURA PER DICHIARAZIONE QUANTITA' A SALDO

<b>CATEGORIA</b>	<b>PRODOTTO DA DICHIARARE (Unità di misura)</b>
Formaggi	Latte (Ton)
Carni trasformate	Carne materia prima oggetto di trasformazione (es. cosce per prosciutto) (Ton)
Carni fresche	Carne a peso morto (Ton)
Olio	Olive (Ton)
Ortofrutta	Frutta e ortaggi freschi (Ton)
Vino	Uva (Ton)
Prodotti panetteria	Farine (Ton)
Altri prodotti	Peso (Ton)

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
(P.S.R. 2007-2013)***

***Individuazione di riduzioni ed esclusioni  
per la Misura 132 dell'Asse 1***

***Reg. (CE) del Consiglio n. 1975/2006  
Titolo II - Artt. 25, 30, 31***

***DM 1205 del 20 Marzo 2008  
Capo III – Sezione II***

## Premessa

Il presente allegato è finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dal Titolo II del Reg. (CE) 1975/2006 con particolare riferimento all'articolo 31 "Riduzioni ed esclusioni" ed agli artt. 25 e 30, cui il citato articolo 31 rimanda, nonché dal D.M. 1205 del 20 marzo 2008 "*Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n.1782/03 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR*", per quanto attiene alla Misura 132 dell'Asse 1.

Analizzando le fattispecie di possibili infrazioni agli impegni assunti dai beneficiari della Misura considerata, non è risultato possibile identificare una piena pertinenza tra dette infrazioni e tutti gli indici di verifica - gravità, entità e durata - identificati all'art. 12 del DM 1205/2008.

Poiché infatti tali impegni di norma non si riflettono direttamente su superfici agricole o unità zootecniche specifiche, ogni ipotesi volta ad attribuire valori attinenti in particolare all'indice di verifica "entità" risulta all'atto pratico scarsamente coerente.

In considerazione dei possibili effetti negativi conseguenti ad un'applicazione non ottimale di tali indici di verifica - il medesimo art. 12 al comma 4 dispone che in caso di livello massimo dei tre indici si dispone la revoca del contributo percepito - si è ritenuto di non poter procedere alla definizione delle percentuali di riduzione sulla base di detta modalità.

Si è pertanto provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato n. 5 al sopra citato D.M.1205, ad abbinare direttamente le percentuali di riduzione alle fattispecie di violazione degli impegni, al fine di poter operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazioni degli stessi.

Tali percentuali di riduzione devono essere intese pertanto come riduzioni dirette dell'aiuto e non come riduzioni della spesa ammissibile quale definita dall'art. 31, lett. b), primo comma del Reg. CE 1975/2006 in quanto le fattispecie cui si riferiscono sono tali da non poter configurare un importo di spesa non riconosciuta.

### **Misura 132**

Obbligo di mantenere l'adesione al sistema/sistemi di qualità per i quali l'aiuto è stato concesso per un minimo di tre anni consecutivi. A questo fine la verifica della continuità della partecipazione a ciascun sistema di qualità verrà effettuata nelle annualità successive alla prima annualità di adesione alla Misura.

<b>Fattispecie</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il terzo dei tre anni consecutivi d'obbligo	30%
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il secondo dei tre anni consecutivi d'obbligo	50%
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il secondo ed il terzo dei tre anni consecutivi d'obbligo	100%

**Modalità di rilevazione:** controlli documentali – anche attraverso la verifica degli elenchi degli aderenti ai sistemi di qualità - e in loco